PROFESSIONISTI COMUNITARI IN ITALIA - AGGIORNAMENTO NORMATIVO - DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2016 , N. 15

L'Italia riconosce le qualifiche professionali comunitarie (c.d. riconoscimento professionale) applicando alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria.
Il Trattato dell'Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori e, in particolare, disciplina il diritto di stabilimento che investe qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile.
Con la direttiva 2005/36/CE, applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, è stata prevista la possibilità di esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.
Il provvedimento di recepimento della direttiva è stato il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Dopodichè, nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno, la direttiva 2013/55/CE, di modifica della direttiva 2005/36/CE, ha introdotto numerose modifiche alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione.
Il decreto legislativo 28 gennaio 2016 , n. 15, recante "attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifi che professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)", da ultimo, è andato a modificare il D.Lgs. 206/2007, legato al riconoscimento dei titoli professionali in Italia degli architetti comunitari e connesso al registro dei prestatori di servizi.

INDICAZIONI GENERALI

Applicazioni
Si applica ai cittadini comunitari titolari di qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro dell'Unione Europea e che, nello Stato di origine (cioè quello in cui sono state acquisite tali qualifiche) li abilita all'esercizio della professione (art. 1 e 2 D.Lgs. 206/2007).
Il comma aggiuntivo 1-bis degli artt. 1 e 2 estende tale oggetto in relazione alla nuova disciplina sul riconoscimento del tirocinio compiuto da un cittadino italiano in altro Stato membro della UE (v. artt. 22, 23 e 24 del D.Lgs. 206/2007).

A tal fine, va evidenziato che il tirocinio professionale è definito come periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purchè costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata.
Va rammentato, al riguardo, che l'art. 6 del DPR 137/2012 sancisce la previsione della obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano.
Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la normativa vigente non prevede, difatti, l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso della professione. Nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che disciplina l'esame di Stato, non è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame.
Allo stato, pertanto, la disposizione sul tirocinio non potrà applicarsi a tali professionisti, ed occorrerà al riguardo una apposita ed autonoma disposizione legislativa.

Non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro.
Non si applica ai cittadini comunitari con titoli acquisiti in Stati extraUE
Restano salve:
- le disposizioni vigenti per l'accesso al pubblico impiego;
- gli accordi comunitari per i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo e alla Confederazione Svizzera.

<u>Uso del titolo professionale</u>
Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attivita' nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.
Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.
La denominazione da utilizzare è quella prevista dallo Stato di stabilimento, tuttavia è possibile usare la denominazione dello Stato di origine, nel caso di professioni non rientranti negli allegati V (5.7.1) e VI (6) e all'art. 53, a meno che tale utilizzo non ingeneri confusione con altre professioni regolamentate e richieda, pertanto, un adattamento o differenziazione.

<u>Autorità competente</u>
Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) è l'autorità competente a ricevere le domande, le dichiarazioni e a prendere decisioni in merito al riconoscimento del titolo sia per la prestazione di servizi, che per l'esercizio stabile della professione.

Obbligo di comunicazione delle sanzioni disciplinari comminate

Gli Ordini hanno l'obbligo di comunicare al MIUR l'esistenza di tutte le sanzioni disciplinari che incidono sull'esercizio della professione (art. 8, comma 3).

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Obbligo di valutazione da parte del MIUR

Il MIUR ha l'obbligo di valutare il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione, tenendo conto della natura, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione.

Adempimenti preventivi a carico del prestatore

- Il prestatore che si sposta in Italia da uno Stato UE per la prima volta, è tenuto ad informare il MIUR trenta giorni prima, salvo casi di urgenza, con una dichiarazione scritta, valida per un solo anno, e da inviare con qualsivoglia mezzo di comunicazione, che contiene informazioni su:
- tipologia della prestazione;
- copertura assicurativa e/o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

In occasione della prima prestazione, e nel caso in cui intervengono mutamenti oggettivi della situazione attestata dai documenti la dichiarazione deve essere corredata di:

a) Certificato di nazionalità
b) Certificazione dell'autorità competente dello Stato di origine che attesti la legalità di esercizio della professione;
c) Titolo che attesti le qualifiche professionali;
d) La prova di assenza di condanne penali.

Sussiste inoltre l'obbligo per il prestatore di informare, con qualsiasi mezzo idoneo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione, senza obblighi di iscrizione o di contribuzione.

La presentazione della dichiarazione consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.

Il MIUR assicura che tutti i requisiti, le procedure e le formalità possano essere espletate con facilita' mediante connessione remota e per via elettronica; ciò non impedisce che il MIUR possa richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.

Verifica preliminare del MIUR per le professioni non elencate nell'allegato V (5.7.1), VI (6) e all'art. 53

Entro 1 mese dalla ricezione dalla dichiarazione il Ministero può, in alternativa:

- informare il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari ed adotta la relativa decisione;
- informare il prestatore sull'esito negativo del controllo. In tal caso il prestatore sarà obbligato ad effettuare una prova attitudinale, con oneri a suo carico (basati sul costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del MIUR da emanarsi entro 60 gg. a partire dal 9 novembre 2007). La prestazione deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata.
- informare il prestatore, in caso di difficoltà che causi un ritardo, sulla data (max entro 2 mesi dal ricevimento della documentazione completa) entro la quale verrà adottata la decisione definitiva.
- non informare il prestatore (silenzio-assenso), per cui, trascorso il primo mese dalla ricezione della dichiarazione, la prestazione può essere effettuata.

Titolo professionale

Il titolo da utilizzare è quello previsto dalla normativa italiana.

Adempimenti a carico dell'Ordine

Viene effettuata l'iscrizione automatica solo a seguito di avvenuto ricevimento della copia della dichiarazione che il prestatore ha inviato al MIUR per il controllo stabilito all'art. 9 ed, eventualmente, per la verifica preliminare, corredata dai documenti indicati al comma 2 dell'art. 10.

L'iscrizione è valida per un anno e non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.

Adempimenti post iscrizione a carico del prestatore

Il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in lingua comprensibile dal destinatario, le seguenti informazioni:

a) se è iscritto in un registro commerciale o pubblico, il nome del registro, il numero di iscrizione o di identificazione.;
b) L'ordine professionale presso il quale il prestatore è iscritto;
c) il titolo professionale.
d) in caso di attività soggetta ad IVA, il relativo numero di identificazione.
e) le prove di qualsiasi copertura assicurativa, o mezzi analoghi di tutela personale o collettiva, per la responsabilità professionale.

LIBERO STABILIMENTO

Domanda di riconoscimento

Indirizzata al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Deve contenere:
Certificato di nazionalità o copia documento attestante la nazionalità;
Copia attestato di competenza o del titolo formativo ed, eventualmente, un attestato dell'esperienza professionale;
Certificato di onorabilità e/o carichi pendenti, anche per accertare la sussistenza di condanne penali, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di origine - nel caso in cui questo rilascio non sia previsto dall'ordinamento dello Stato di origine è sufficiente, in successione, una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne dinanzi un'autorità giudiziaria o amministrativa, una dichiarazione rilasciata da un notaio o da un organo qualificato dello Stato di provenienza dell'interessato. Tale certificato deve pervenire entro due mesi e non deve essere di data anteriore a tre mesi.
Certificato dell'Autorità competente dello stato membro che attesta che il titolo di formazione soddisfa i requisiti dettati dal capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione.
L'Autorità competente assicura che tutti i requisiti, le procedure e le formalita' per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilita', mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alla stessa Autorità competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.

Valutazione titoli
Nel caso in cui il titolo da valutare NON rientra tra quelli previsti dal Capo IV (All. V- 5.7.1, All. VI - 6., art. 53 e art. 55), oppure è un titolo sul quale è stato già provveduto con precedente decreto, il MIUR può indire (è una facoltà e non un obbligo) la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), nella quale viene sentito un rappresentante del Consiglio Nazionale.

Procedura di riconoscimento:
Presentazione domanda al MIUR.
Entro 30gg. dal ricevimento della domanda l'Autorità notifica all'interessato la completezza della documentazione inviata, oppure richiede eventuali integrazioni per determinare se esistono differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta in Italia. Nel caso in cui non l'interessato non possa reperire tali informazioni, il Ministero si rivolge al Punto di contatto o all'Autorità competente o altro organismo dello Stato di origine.

Entro 3 mesi dalla presentazione completa da parte dell'interessato, e in caso di titolo che soddisfa tutti i requisiti, l'Autorità emana un decreto motivato pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Entro 4 mesi dalla presentazione completa da parte dell'interessato, in caso di titolo che NON soddisfa tutti i requisiti perchè non rientrante in quelli previsti agli allegati V (5.7.1), VI (6), e all'art. 53; o perchè attesta un formazione specialistica o perchè il titolo attesta una formazione conseguita in un paese extraUE con un'esperienza almeno triennale in uno Stato membro, il MIUR emana un decreto motivato pubblicato sul proprio sito istituzionale stabilendo le misure compensative e individuando l'organo competente (da definire con Decreto del MIUR)

Misure compensative

Nel caso in cui la formazione ricevuta:
a) corrisponde a quella prevista dall'art. 21 comma 1 e 2 e riguarda, rispettivamente:
Comma 1: (professione regolamentata nello Stato di Origine):
Titoli rilasciati da autorità competente in altro Stato Membro;
Titoli che attestano un livello di qualifica professionale al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali;
Comma 2: (professione non regolamentata nello Stato di Origine):
Esercizio professionale di almeno un anno (nei precedenti 10) con titolo di formazione e/o attestato di competenza rilasciato da autorità competente dello Stato Membro che attesta il livello di qualifica professionale equivalente almeno al livello precedente a quello previsto dalle normative nazionali e che attesta la preparazione del titolare all'esercizio della professione.
b) riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste in Italia;
c) non dà la possibilità di esercitare alcune professioni, comprese nella professione regolamentata, a differenza di quanto accade in Italia e la differenza è dovuta al fatto che in Italia è richiesta una formazione specifica con materie sostanzialmente diverse;
il richiedente può scegliere tra:
Tirocinio di adattamento (non superiore a tre anni) e Prova attitudinale.

La durata del tirocinio e le materie oggetto di entrambi sono stabilite dal Ministero a seguito della Conferenza di servizi.
In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

La prova attitudinale si articola in una prova scritta e/o una orale.
In caso di valutazione sfavorevole o mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Il richiedente può scegliere tra le materie proposte dal Ministero.

Non e' necessario l'anno di esperienza professionale se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorita' competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 206/2007 dallo Stato membro di origine nonchè il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), e' di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1)

In deroga al principio che lascia al richiedente il diritto di scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, il MIUR può richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:
a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e).
Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

Nel caso in cui il titolo attesta una formazione ricevuta NON presente tra quelle elencate nell'allegato V-5.7 oppure attesta una formazione conseguita in un paese Extraue con un'esperienza almeno triennale nello Stato UE, allora il richiedente è obbligato a sostenere la prova attitudinale.
Inoltre, il richiedente dovrà sostenere una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata (art. 22, comma 6).

Gli oneri aggiuntivi per l'attuazione di tali misure compensative sono a carico dell'interessato secondo modalità indicate dal Ministero competente.